



Prot. n.2080/2211

San Michele all'Adige, 03.03.2022

ORDINANZA NR. 022/2022

OGGETTO: Istituzione di restringimento della carreggiata e di senso unico alternato da movieri per lavori di ripristino manto stradale nell'abitato di S.Michele e Grumo in via Roma, via Biasi, via Sebesta, via Mach, via Morini, via Stretta via Marconi ed apposizione della relativa segnaletica prevista dal D.LGS 285/92 e D.P.R. 495/92.

IL SINDACO

Vista la richiesta della ditta ditta "Beton Asfalti" con sede a Cis (TN) zona industriale 1 (P. IVA 01265960227), assunta al prot. n. 2084 d.d. 01.03.2022, tesa ad ottenere l'autorizzazione temporanea per l'occupazione di suolo comunale in via Roma, via Biasi, via Sebesta, via Mach, via Miorini, via Stretta via Marconi, nell'abitato di S.Michele e Grumo per eseguire lavori stradali di ripristino manto.

Vista l'autorizzazione temporanea, prot. n. 2163 di data 03.03.2022, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale per la parziale occupazione di suolo pubblico per i lavori di cui sopra.

Visto che, per la pubblica incolumità e per la sicurezza del cantiere, si ritiene opportuno procedere all'istituzione del restringimento della carreggiata e all'istituzione di senso unico alternato nel periodo dal giorno 15.03.2022 al giorno 30.03.2022.

Visti gli articoli 5 comma III, e 7 comma I e lett. a), b), c) ed e) del Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione e Leggi Complementari.

ORDINA

1 **L'ISTITUZIONE DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA STRADALE**, in via Roma, via Biasi, via Sebesta, via Mach, via Miorini, via Stretta via Marconi nell'abitato di San Michele all'Adige e Grumo per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino manto stradale nel periodo dal giorno 15.03.2022 al giorno 30.03.2022 per il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 110 del Regolamento del Codice della Strada, qualora gli imbocchi del restringimento della carreggiata risultino visibili l'uno dall'altro e comunque di lunghezza inferiore a 50 mt potrà essere posto in essere un **SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA** mentre diversamente, il **SENSO UNICO ALTERNATO** dovrà essere regolato da movieri o impianto semaforico.

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori posizionare, in loco, adeguata segnaletica.

Dovrà essere garantito il transito in sicurezza dei pedoni, prevedendo qualora il marciapiede esistente risulti inagibile l'indirizzamento dei pedoni su marciapiede e/o passaggio pedonale alternativo ovvero realizzando un passaggio pedonale delimitato e protetto esternamente all'area di cantiere che dia continuità al marciapiede esistente.

2 Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada ovvero innanzi al TAR Trento.

3 Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa della segnaletica occorrente e regolamentare da parte della ditta esecutrice dei lavori nonché con la pubblicazione all'albo comunale.



IL SINDACO

v. Clelia Sandri

DA NOTIZIARE LA PRESENTE A:

- Comando di Polizia Locale Rotaliana-Koenigberg
- Comando Carabinieri San Michele all'Adige
ALL'ADIGE
- Cantiere comunale
- Comandante Vigili del Fuoco Volontari
ALL'ADIGE
- A.S.I.A.
Beton Asfalti

MEZZOLOMBARDO

SAN MICHELE

SEDE

SAN MICHELE

LAVIS

CIS